****

**TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI**

CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

N.R.G.E.I.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il G.E. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

letta la richiesta di liquidazione del compenso presentata dall’esperto;

presa visione dell’elaborato peritale e valutatane il grado di completezza e complessità;

visto l’art. 161, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, introdotto dalla legge n. 132 del 2015, ai sensi del quale: *“Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”;*

ritenuto che tale disposizione, in quanto espressamente riferita, quale parametro per la liquidazione del compenso, al prezzo ricavato dalla vendita, debba ritenersi applicabile esclusivamente all’attività di stima dell’immobile pignorato (la sola per la quale assume rilievo, quale parametro per la liquidazione del compenso, l’importo stimato, ai sensi dell’art. 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002), mentre deve escludersi che possa applicarsi alle ulteriori attività, poste in essere dall’esperto ai fini di dare risposta a tutti i quesiti contenuti nel verbale di conferimento dell’incarico;

considerato infatti che per la liquidazione del compenso riferito a tali ulteriori attività non assume rilevanza il valore del bene assoggettato all’esecuzione, con la conseguenza che alla stessa non possa ritenersi applicabile la previsione della liquidazione di acconti, in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima;

visti gli artt. 12 e 13 DM 30.5.2002 nonché l'art. 161 ultimo comma disp. att. c.p.c.

liquida

in favore dell'Esperto stimatore geom.

* € , a titolo di acconto sul compenso per l’attività di stima del bene pignorato (50% del compenso riferito al valore di stima);
* € , a titolo di compenso integrale per la verifica in tema di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e alle norme urbanistiche, ex art. 12, comma I, delle tabelle approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002;
* € , a titolo di compenso per le attività di rilievo planimetrico, ex art. 12, secondo comma, delle tabelle approvate con DPR n. 820 del 1983, come rideterminate dal DM 30 maggio 2002;
* € per spese.

oltre IVA e Cassa come per legge.

Pone il pagamento a carico del creditore procedente quale importo rimborsabile in prededuzione ex art. 2779 c.c., con detrazione dell'acconto già ricevuto.

Si comunichi.

Tivoli,

Il giudice dell’esecuzione